

Codice DB0710

D.D. 4 dicembre 2013, n. 838

Occupazione temporanea ed imposizione servitu' ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di Snam Rete Gas S.p.A., di immobili siti nei Comuni di TORTONA (AL) e CARBONARA SCRIVIA (AL), necessari per costruzione nuovo metanodotto "Cortemaggiore - Genova - Variante da Torrente Grue a Torrente Scrivia ed Allacciamenti collegati", nonche' deduzioni alle osservazioni presentate dagli aventi diritto.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza presentata alla Regione Piemonte - Settore Politiche Energetiche, in data 13.07.2011, dal richiedente Snam Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese - Piazza Santa Barbara n. 7 - ed Uffici in Alessandria - Spalto Gamondio n. 27/29 - volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del nuovo metanodotto "Cortemaggiore - Genova - Variante da Torrente Grue a Torrente Scrivia ed Allacciamenti collegati" e "Rifacimento allacciamento CIM di Tortona", localizzati nei Comuni di TORTONA (AL) e CARBONARA SCRIVIA (AL), previo accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del DPR 327/2001 e s.m.i..

Dato atto dello svolgersi della Conferenza di Servizi, riunitasi in data 07.03.2012 ed in data 23.05.2012 presso la Sede del Settore Regionale Politiche Energetiche a Torino, in Corso Regina Margherita n. 174.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 144 in data 26.06.2012 con la quale il Settore regionale Politiche Energetiche, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., ha approvato le risultanze della sopraccitata Conferenza di Servizi che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da Snam Rete Gas S.p.A. in data 13.07.2011 ed integrato in data 16.05.2012;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato) larga 11,50 ml per lato rispetto all'asse della tubazione, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas, con effetto di variante urbanistica;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Definito che l'opera comporta di fatto, così come previsto dal Capo II del Titolo III del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la costituzione di servitù di metanodotto sui terreni interessati dal suo tracciato.

Vista l'istanza presentata al Settore Regionale Attività Negoziale e contrattuale – Espropri e Usi Civici, da parte di Snam Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001, l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde garantire, con l'esercizio del nuovo metanodotto, la fornitura in condizioni di sicurezza del gas naturale necessario per soddisfare il previsto sviluppo del mercato locale, in quanto i metanodotti esistenti, sono soggetti ad una progressiva e pericolosa ed in alcuni tratti, attraversano sia aree soggette a frane che aree soggette a significativo sviluppo urbanistico.

Visti i piani particellari trasmessi da Snam Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza ove sono evidenziate con il colore barrato rosso e con il colore verde le aree rispettivamente di asservimento e di occupazione temporanea, con annessa offerta degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001.

Visto che ai proprietari che non hanno aderito o per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati è stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali datate 27.06.2013, pubblicazione di idoneo avviso su un giornale a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, avvenuta in data 19.07.2013, ed affissione del medesimo avviso all'Albo Pretorio dei Comuni di TORTONA (AL), dal 17.07.2013 al 06.08.2013 e CARBONARA SCRIVIA (AL), dal 18.07.2013 al 05.08.2013.

Dato atto che, a seguito delle predette comunicazioni, i Signori BATTEGAZZORE Carlo, (omissis), MAGRASSI Domenico, (omissis) e MAGRASSI Vittorio, (omissis), unici proprietari del terreno censito al N.C.T. di CARBONARA SCRIVIA (AL) - Fg. 1 – mapp. 69, tramite l'Avv. GERBI Giovanni, con Studio a Genova, Via Roma n. 11/1, con nota in data 24.07.2013 hanno ribadito la loro opposizione all'opera di che trattasi in quanto:

1. con una precedente nota in data 29.04.2013 avevano:
 - segnalato che la tubazione attraversa proprio nel centro i terreni di loro proprietà sui quali hanno già progettato la costruzione di un fabbricato;
 - proposto due varianti alternative al progetto approvato che che , interessando solo marginalmente i predetti terreni, consentivano la realizzazione del fabbricato;
2. alla predetta nota non era stata data alcuna risposta.

Vista la nota n. 6533 in data 30.10.2013 con la quale Snam Rete Gas S.p.A., con riferimento alle osservazioni presentate dall'Avv. GERBI a nome dei Signori BATTEGAZZORE Carlo, MAGRASSI Domenico e MAGRASSI Vittorio, tutti sopra generalizzati, ha precisato che:

1. durante la procedura di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dei nuovi metanodotti, (preceduta dalle comunicazioni di avvio procedimento ex art. 52 ter D.P.R. 327/2001 e s.m.i.), non

sono state presentate osservazioni al progetto da parte dei Signori BATTEGAZZORE Carlo, MAGRASSI Domenico e MAGRASSI Vittorio, che pertanto, almeno in quel tratto, è stato successivamente approvato senza modifiche ;

2. i terreni in oggetto risultano urbanisticamente a destinazione agricola E1.

3. la scelta del tracciato della condotta, è stata predisposta, nel pieno rispetto del D.M. 17/04/2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8” e s.m.i., ispirandosi ai principi di economicità, efficacia e razionalizzazione al fine di creare il minor pregiudizio possibile alle proprietà private, ferma restando la necessità di assicurare l’esercizio dei gasdotti nella massima sicurezza, nonché di prevenire eventuali situazioni di criticità, (quali diminuzione di copertura della condotta, aree franose, aree a forte sviluppo urbanistico)

4. le varianti proposte al tracciato non possono essere accolte in quanto non rispondono ai criteri sopra esposti, generando infatti aumento della lunghezza del metanodotto e creazioni di vertici alla linea;

5. la seconda variante proposta non interessa terreni di loro proprietà.

Dato atto che, a seguito delle predette comunicazioni, i Signori CALLEGHER Laura, (omissis) e TUNINATO Davide, (omissis), nonché TUNINATO Enrica, (omissis), unici proprietari dei terreni censiti al N.C.T. di TORTONA (AL) - Fg. 60 – mapp. 34 e 280, con nota in data 25.07.2013 hanno comunicato che non era stato possibile raggiungere un accordo bonario (servitù volontaria) in quanto, in precedenza, non erano mai stati contattati da Snam Rete Gas S.p.A. e pertanto rimanevano in attesa di ulteriori sviluppi.

Vista la nota n. 6546 in data 31.10.2013 con la quale Snam Rete Gas S.p.A., con riferimento alle osservazioni presentate dai Signori CALLEGHER Laura, TUNINATO Davide e TUNINATO Enrica, sopra generalizzati, ai fini del raggiungimento di un accordo bonario per la costituzione di servitù, ha indicato le indennità “una tantum” di asservimento ed occupazione temporanea, trasmettendo inoltre:

- stralcio planimetrico scala 1:2000 con l’ubicazione della tubazione, comprese area cantiere e fascia di servitù;
- caratteristiche della servitù;
- modulo “Costituzione Servitù”, da restituire, debitamente compilato nei dati mancanti e sottoscritto, per una definizione concordata della servitù.

Dato atto che, a seguito delle predette comunicazioni, i Signori CARREA Domenico, (omissis) e QUATTROCCHIO Piera, (omissis), entrambi residenti a (omissis), unici proprietari dei terreni censiti al N.C.T. di TORTONA (AL) - Fg. 37 – mapp. 275 – 287 – 316 e 801, nonché Fg. 61 – mapp. 2, tramite il Geom. DEAMICI Angelo, con Studio a Tortona (AL) in Via Emilia n. 171, con nota in data 30.07.2013 hanno:

- dichiarato che in precedenza, non erano mai stati contattati da Snam Rete Gas S.p.A.;
- dichiarato che non era stato possibile raggiungere un accordo bonario (servitù volontaria) in quanto non erano mai stati contattati prima;
- chiesto copia stralcio del piano particellare con annessa offerta degli indennizzi, relativo ai terreni di loro proprietà.

Dato atto che questa Struttura, in data 18.09.2013, ha trasmesso al Geom. DEAMICI, tramite fax, copia stralcio del piano particellare con annessa offerta degli indennizzi, relativa ai terreni di che trattasi.

Vista la nota n. 6626 in data 21.11.2013 con la quale Snam Rete Gas S.p.A., con riferimento alle osservazioni presentate dai Signori CARREA Domenico e QUATTROCCHIO Piera, sopra generalizzati, ha precisato che:

1. gli immobili non sono destinati ad essere espropriati/asserviti in quanto ubicati al di fuori della fascia sottoposta a V.P.E., e quindi resteranno di proprietà privata;
2. i terreni di che trattasi, sono soggetti ad iter procedurale (vedi articoli 49 e 50 D.P.R. 08.06.2001 n° 327 e s.m.i.) di occupazione temporanea in quanto aree comunque necessarie per la corretta esecuzione dei lavori, che dureranno al massimo un anno;
3. a fine lavori, le aree verranno riconsegnate alla proprietà e quindi le possibilità di utilizzo del fondo stesso restano inalterate;
4. infine, prima dell'inizio lavori, previo avviso alla Ditta Proprietaria, si procederà alla redazione di un verbale di immissione in possesso, al fine di rappresentare nel modo più rispondente lo stato dei luoghi interessati dagli interventi.

Dato atto che, a seguito delle predette comunicazioni, la Signora DI LONARDO Angelina, (omissis), unica proprietaria del terreno censito al N.C.T. di TORTONA (AL) - Fg. 37 – mapp. 804, con nota in data 18.07.2013 ha presentato osservazioni scritte che si possono così riassumere:

1. il terreno in oggetto era stato acquistato nel 1992 per costruirvi un'abitazione civile;
2. poiché l'immobile, pur avendo destinazione agricola, confina con una zona residenziale, nel 2010 era stato chiesto l'inserimento tra le zone edificabili;
3. l'attraversamento di un metanodotto renderebbe il fondo di fatto non edificabile;
4. alla luce di quanto sopra esposto chiede a Snam Rete Gas S.p.A. un indennizzo di €. 35.000,00 circa.

Vista la nota n. 5900 in data 30.07.2013 con la quale Snam Rete Gas S.p.A., con riferimento alle osservazioni presentate dalla Signora DI LONARDO Angelina, sopra generalizzata, ha precisato che

1. gli immobili non sono destinati ad essere espropriati/asserviti in quanto ubicati al di fuori della fascia sottoposta a V.P.E., e quindi resteranno di proprietà privata;
2. i terreni di che trattasi, sono soggetti ad iter procedurale (vedi articoli 49 e 50 D.P.R. 08.06.2001 n° 327 e s.m.i.) di occupazione temporanea in quanto aree comunque necessarie per la corretta esecuzione dei lavori, che dureranno al massimo un anno;
3. a fine lavori, le aree verranno riconsegnate alla proprietà e quindi le possibilità di utilizzo del fondo stesso restano inalterate;
4. infine, prima dell'inizio lavori, previo avviso alla Ditta Proprietaria, si procederà alla redazione di un verbale di immissione in possesso, al fine di rappresentare nel modo più rispondente lo stato dei luoghi interessati dagli interventi.
5. alla luce di quanto sopra esposto la richiesta di indennizzo non può essere accettata.

Si fa inoltre rilevare quanto segue:

- il procedimento (ex artt. 52 quater e 52 sexies D.P.R. 327/2001 e s.m.i.) di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di che trattasi (curato dal Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile), prevede, dopo le comunicazioni di avvio procedimento ex art. 52 ter D.P.R. sopraccitato, lo svolgimento di una o più riunioni della Conferenza di Servizi durante le quali vengono esaminati, oltre al progetto presentato da Snam Rete Gas S.p.A., anche le eventuali richieste di variante al tracciato proposte dai proprietari dei terreni interessati; solo al termine della Conferenza viene emanato il provvedimento finale.

- Solo in data 29.04.2013, dopo aver ricevuto la nota n. 5822 in data 26.02.2013 con la quale Snam Rete Gas S.p.A. comunicava l'emissione del provvedimento regionale di autorizzazione n. 144/2012, i predetti Signori BATTEGAZZORE Carlo, MAGRASSI Domenico e MAGRASSI Vittorio sopra generalizzati, con nota del predetto Avv. GERBI di Genova, hanno presentato le loro richieste di variante al tracciato.
- Ma con il provvedimento regionale di autorizzazione n. 144 in data 26.06.2012 erano già stati approvati anche il tracciato del metanodotto, la larghezza della fascia di rispetto e tutte le prescrizioni di legge necessarie per garantire l'esercizio del gasdotto nella massima sicurezza, che pertanto non possono essere derogate se non con un provvedimento integrativo rilasciato dal Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile.
- gli indennizzi offerti sono stati quantificati con procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 22 del DPR 327/2001, e pertanto, in caso di mancata accettazione, le osservazioni presentate potranno essere prese in considerazione dalla Commissione Provinciale Espropri di ALESSANDRIA, in sede di determinazione delle indennità definitive di asservimento e di occupazione.

Considerato che, in conformità alle deduzioni Snam Rete Gas S.p.A. sopra indicate, che si condividono, ed alla luce dei rilievi sopraesposti, non possono essere accolte le sopraccitate osservazioni presentate dagli aventi diritto Signori BATTEGAZZORE Carlo, MAGRASSI Domenico, MAGRASSI Vittorio, CALLEGHER Laura, TUNINATO Davide, TUNINATO Enrica, CARREA Domenico, QUATTROCCHIO Piera e DI LONARDO Angelina, tutti sopra generalizzati.

Considerato che, in materia di Usi Civici, nel provvedimento regionale di autorizzazione n. 144/2012 è espressamente previsto parere favorevole per l'intero percorso in quanto sia riguardo al Comune di TORTONA (AL) che riguardo al Comune di CARBONARA SCRIVIA (AL), risultano agli atti vari Decreti Commissariali di Inesistenza di Usi Civici e, pertanto nulla – osta ad un sollecito avvio dei lavori di che trattasi, considerato anche che sono esclusi dalla procedura di V.I.A. ai sensi del D.Lgs 42/04, come risulta dalla sopraccitata Determinazione Dirigenziale n. 144/2012.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., il provvedimento di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, con la contestuale indicazione dell'ammontare delle relative indennità.

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART.1

In favore della Società Snam Rete Gas S.p.A. è disposto l'asservimento degli immobili siti nei Comuni di TORTONA (AL) e CARBONARA SCRIVIA (AL), necessari per costruzione nuovi metanodotti "Cortemaggiore – Genova – Variante da T. Grue a T. Scrivia ed Allacciamenti collegati" e "Rifacimento allacciamento CIM di Tortona", meglio individuati con il colore tratteggiato rosso nei piani particellari che formano parte integrante del presente provvedimento e di cui costituiscono, rispettivamente, gli Allegati n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4.

L'asservimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista all'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., e cioè che il presente provvedimento sia, a cura di Snam Rete Gas S.p.A., notificato nonché eseguito tramite l'immissione in possesso.

ART.2

L'imposizione della servitù a carico dei fondi interessati prevede quanto segue:

1. Lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1, misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
2. Lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1, misurata al momento della posa, di due tubazioni trasportanti idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche sui seguenti terreni in Comune di TORTONA (AL) - Fg. 69 - mappali 63 – 64 – 133 – 287 e 405;
3. L'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza.
4. La costruzione di un P.I.D.I. (Punto di Intercettazione di Derivazione Importante) accessorio fuori terra delle dimensioni di circa m. 5,00 x 3 50, (superficie 18 mq circa), e del relativo accesso carrabile per una larghezza di circa m. 4, sul terreno in Comune di TORTONA (AL) - Fg. 36 - mappale 14;
5. La costruzione di un P.I.D.A. (Punto di Intercettazione con Disaggio di Allacciamento) accessorio fuori terra delle dimensioni di circa m. 5,00 x 3 50, (superficie 18 mq circa), e del relativo accesso carrabile per una larghezza di circa m. 4, sul terreno in Comune di TORTONA (AL) - Fg. 60 - mappale 341;
6. La costruzione di un P.I.L. (Punto di Intercettazione Linea) accessorio fuori terra delle dimensioni di circa m. 5,00 x 3 50, (superficie 18 mq circa), e del relativo accesso carrabile per una larghezza di circa m. 4, sul terreno in Comune di TORTONA (AL) - Fg. 69 - mappale 287;
7. L'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di metri 11,50 per parte dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione stessa;
8. Il diritto della Snam Rete Gas S.p.A. al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;
9. Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
10. Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A. che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
11. I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione;
12. Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

ART.3

In favore della Società Snam Rete Gas S.p.A. è altresì disposta l'autorizzazione a procedere all'occupazione temporanea, per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data dell'immissione in possesso, degli immobili siti nei Comuni di TORTONA (AL) e CARBONARA SCRIVIA (AL),

meglio identificati con il colore verde negli Allegati n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 di cui al precedente art. 1, e necessari per la costruzione dei nuovi metanodotti di cui all'oggetto.

E' concessa facoltà a Snam Rete Gas S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, di occupare le aree occorrenti per la corretta esecuzione dei lavori di che trattasi per tutto il tempo necessario al loro completamento (al massimo un anno).

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., i tecnici incaricati dalla predetta Società all'immissione in possesso ed alla contestuale redazione dello stato di consistenza delle aree da occupare ed asservire, sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione ed asservimento.

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, i tecnici medesimi provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso.

Lo stato di consistenza dei beni potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e comunque prima che sia mutato lo stato dei luoghi.

Il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti della Snam Rete Gas S.p.A..

Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

ART.4

Le osservazioni presentate dagli aventi diritto, Signori BATTEGAZZORE Carlo, MAGRASSI Domenico, MAGRASSI Vittorio, CALLEGHER Laura, TUNINATO Davide, TUNINATO Enrica, CARREA Domenico, QUATTROCCHIO Piera e DI LONARDO Angelina, tutti in premessa generalizzata, sono decise in conformità a quanto riportato in premessa e che integralmente si richiama.

ART.5

L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza dei beni e della presa di possesso contenente l'indicazione dei nominativi dei tecnici incaricati delle attività di cui al precedente art. 3, del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di asservimento, sarà notificato, a cura di Snam Rete Gas S.p.A. ai proprietari dei fondi, almeno sette giorni prima della data prevista per tali operazioni.

Tale avviso di convocazione potrà essere notificato contestualmente alla notifica del presente provvedimento come disposta al successivo art. 9.

ART.6

L'indennità per l'occupazione temporanea delle aree interessate dai lavori di che trattasi, come meglio quantificata negli Allegati n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento, è stata determinata ai sensi dell' art. 50 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i..

ART. 7

L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento delle aree interessate dall'opera di cui all'oggetto è stabilita negli Allegati n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento.

Nella considerazione di cui all'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ossia che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, l'indennità offerta in via provvisoria è stata quantificata senza particolari indagini o formalità e conformemente all'art. 44 dello stesso D.P.R. citato.

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo, qualora presenti, i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio esistenti sui fondi asserviti, (da individuarsi in sede di esecuzione dell'occupazione) che, per consentire l'esecuzione delle opere, dovranno essere rimossi e non potranno più essere ripristinati al termine dei lavori.

Detti beni, previa verifica al termine dei lavori, verranno indennizzati in sede di determinazione dell'indennità definitiva in base al loro valore venale (ai sensi degli artt. 32 — 38 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.) tenendo conto dello stato di manutenzione (ovvero dello stato di crescita) in cui si trovavano al momento dell'occupazione dell'area.

ART. 8

I proprietari interessati sono invitati a comunicare per iscritto alla Settore Regionale Attività Negoziabile e Contrattuale — Espropri — Usi Civici, Via Viotti n. 8, 10121 Torino, e per conoscenza a Snam Rete Gas S.p.A., nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, se condividono l'indennità offerta, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

I proprietari devono dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene e devono comprovare la piena e libera disponibilità degli immobili.

Con successivo provvedimento sarà disposto il pagamento dell'indennità accettate da effettuarsi nei termini di legge a cura di Snam Rete Gas S.p.A..

Trascorsi i termini di legge, saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

In caso di silenzio, l'indennità offerta si intende rifiutata.

In caso di rifiuto espresso dell'indennità o di silenzio verrà richiesta, a cura della medesima Struttura Regionale, ai sensi dell'art. 52 nonies del D.P.R. 327/2001, la determinazione dell'indennità definitiva di asservimento e di occupazione alla Commissione Provinciale Espropri di ALESSANDRIA.

Il proprietario che non condivide l'indennità offerta può, entro lo stesso termine previsto per l'accettazione, chiedere la nomina di un tecnico di fiducia ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

E' posta a carico della Snam Rete Gas S.p.A. la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziali, ove

dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e degli interessi, ove dovuti.

ART.9

Il presente atto sarà notificato a cura ed onere della Snam Rete Gas S.p.A. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del provvedimento di asservimento e, comunque, almeno sette giorni prima della stessa.

Tale esecuzione ha luogo con l'immissione nel possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che ne sia mutato lo stato dei luoghi.

Il presente provvedimento sarà, a cura e spese della Snam Rete Gas S.p.A., registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici Statali.

ART. 10

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale .

ART. 11

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall' art. 54 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

Il Dirigente
Marco Piletta